

Associazione Bellunese Volontari del Sangue (ABVS)
Sezione di SALCE ODV
con sede in Viale Europa 12 32100 Belluno
Codice Fiscale 93007000255

R E C E P I S C E lo

Statuto
Associazione Bellunese Volontari del Sangue (ABVS) ODV

Atto notaio Domenico Grasso approvato il 22-05-2021
Allegato lettera "B" al rep.n. 39.160/13.096

COSTITUZIONE E SCOPI

Art.1 Costituzione – Denominazione – Sede

L'Associazione Bellunese Volontari del Sangue (ABVS) Organizzazione di Volontariato ODV è l'insieme delle sezioni di donatori di sangue ed emocomponenti a titolo gratuito, volontario, periodico ed anonimo della Provincia di Belluno, regolarmente costituite e volontariamente aderenti agli scopi e alle disposizioni del presente statuto, nel rispetto delle leggi nazionali e specificatamente agisce nei limiti del D.Lgs. 3-7-2017 n° 117, nonché delle leggi regionali in materia di volontariato e dei principi generali dell'ordinamento giuridico italiano. L'acronimo ODV deve essere usato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'ABVS ha sede in Viale Europa 12 – 32100 Belluno ed esplica la propria attività istituzionale nell'ambito della Regione Veneto.

Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria.

Art.2 Scopi sociali

L'ABVS è un Ente del Terzo Settore, Associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non ammette discriminazioni di genere, etnia, nazionalità, religione, ideologia politica; persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non ha fini di lucro. L'Associazione ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue, periodica, associata, gratuita, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute.

Essa pertanto si propone di:

- promuovere l'informazione e l'educazione sanitaria dei cittadini e le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- favorire l'incremento nella propria base associativa;
- assistere in campo morale, medico, culturale ed economico i propri associati;
- tutelare il diritto alla salute dei donatori e di coloro che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale;
- compiere e/o promuovere studi, ricerche e qualsiasi altra attività concernenti il prelievo, la conservazione, la trasformazione e l'impiego del sangue umano;
- vigilare sul buon utilizzo del sangue donato;
- cooperare con soggetti privati, pubblici ed altre Associazioni per meglio realizzarei propri scopi, anche stipulando convenzioni e protocolli d'intesa.

Art.3 Attività

Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell'art. 2 del presente Statuto, l'ABVS svolge in via esclusiva le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore di cui alle lettere: b) interventi e prestazioni sanitarie, c) prestazioni socio-sanitarie, d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, u) beneficenza, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegnodi persone svantaggiate, salvo quanto previsto dalla DGR del Veneto n° 1338 del 29-08-2016.

In particolare svolge le seguenti attività:

- attività di chiamata dei propri donatori utilizzando le modalità più idonee;
- partecipa alla programmazione delle attività trasfusionali, in conformità al disposto delle leggi vigenti in materia;
- partecipa all'elaborazione delle politiche del terzo settore negli organismi di settore istituzionalmente previsti;
- promuove e organizza campagne di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue, con particolare riferimento al mondo della scuola ed ai giovani;
- promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse attraverso la stampa associativa e quotidiani ed altri organi di informazione.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di donazione di sangue.

L'Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, di cui al precedente comma, entro i limiti indicati dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore; può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, finalizzate a scopi solidali, umanitari, ed al sostegno della ricerca scientifica, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs 117/17.

Art.4 Personalità giuridica

L'Associazione provinciale ha personalità giuridica ai sensi di legge.

Art.5 Organi

Sono organi dell'ABVS:

- l'Assemblea Provinciale;
- il Consiglio Direttivo Provinciale;
- il Presidente;
- il Collegio dei Probiviri;
- l'Organo di Revisione dei Conti;
- l'Organo di Controllo, laddove istituito per obbligo normativo.

Tutte le cariche sociali sono quadriennali e gratuite.

A tutti gli Associati e ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese documentate, sostenute e preventivamente autorizzate per l'attività prestata per l'assolvimento dell'incarico.

ASSEMBLEA PROVINCIALE

Art.6 Assemblea Provinciale

L'Assemblea provinciale è costituita:

- da tutti i componenti il Consiglio Direttivo Provinciale;
- dai Segretari di Sezione, quali rappresentanti legali delle medesime;
- dai Delegati di Sezione, stabiliti per il quadriennio nell'Assemblea di Sezione precedente al rinnovo.

Art.7 Competenze dell'Assemblea Provinciale

L'Assemblea Provinciale ha tutti i poteri necessari per conseguire gli scopi associativi ed in particolare:

- nomina e revoca il Presidente, due Vicepresidenti. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente lo stesso è sostituito dal Vicepresidente che ha ottenuto il maggior numero di preferenze;
- nomina e revoca 5 (cinque) componenti del Consiglio Direttivo Provinciale dei quali 3 (tre) appartenenti alla componente Segretari di Sezione e 2 (due) a quella dei Delegati di Sezione;
- nomina e revoca il Collegio dei Probiviri, l'Organo di Revisione e, ove costituito, l'Organo di Controllo;
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva i regolamenti dell'Associazione;

- stabilisce i compiti del coordinatore di zona;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera su tutti gli altri argomenti dei quali, prima della convocazione dell'Assemblea, sia stata richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo Provinciale o da almeno 10 (dieci) componenti l'Assemblea;
- delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali, ai sensi dell'Art. 28 del codice del Terzo Settore e promuove eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;
- stabilisce, nell'anno antecedente il rinnovo delle cariche sociali, la ripartizione territoriale in zone, la proporzione fra forza associativa e numero di delegati di sezione.

Art.8 Modalità di riunione

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci e per la trattazione degli argomenti di cui al precedente articolo. Si riunisce inoltre ogni qualvolta il C.D.P. lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un decimo dei componenti dell'Assemblea stessa. La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto e modalità tali da garantire la conoscenza personale e diretta da parte degli Associati, da inviarsi almeno 6 (sei) giorni prima della data fissata per la riunione, salvo i casi di urgenza.

L'avviso di convocazione dovrà contenere gli argomenti posti all'Ordine del giorno, l'ora ed il luogo della riunione in prima e seconda convocazione. La riunione in seconda convocazione potrà aver luogo dal giorno successivo a quello previsto per la prima.

Art.9 Validità dell'Assemblea

L'Assemblea Provinciale ordinaria è validamente riunita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti con diritto di voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti con diritto di voto.

L'Assemblea Provinciale straordinaria modifica lo Statuto con la presenza di almeno 50% (cinquanta per cento) più 1 (uno) dei suoi Componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea Provinciale straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Componenti.

L'Assemblea nomina il presidente ed il segretario della seduta ed all'occorrenza tre scrutatori. Ciascun componente dispone di un voto.

In caso di assenza o di impedimento i componenti possono farsi rappresentare all'assemblea da un delegato scelto tra i donatori della propria sezione o fra gli altri componenti dell'assemblea provinciale.

Non sono ammesse più di tre deleghe per persona.

CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE

Art.10 Consiglio Direttivo Provinciale

Il Consiglio Direttivo Provinciale (CDP) è composto da:

- Presidente;
- 2 (due) Vicepresidenti;
- 3 (tre) segretari di sezione;
- 2 (due) delegati di sezione;
- 4 (quattro) coordinatori di zona;
- 5 (cinque) collaboratori nominati dal Presidente, che individua fra questi ultimi il segretario organizzativo, il segretario amministrativo e l'amministratore di sistema; il Presidente ha il potere di revocare, anche singolarmente, questi collaboratori.

Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, tutti i rappresentanti dell'ABVS in organismi provinciali, regionali e nazionali.

Art.11 Competenze del Consiglio Direttivo Provinciale

Il Consiglio Direttivo Provinciale è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e può deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea provinciale. In particolare il consiglio direttivo:

- delibera circa l'indirizzo, lo svolgimento e l'estensione dell'attività dell'ABVS e delle sue sezioni nei limiti dello statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- approva tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- può nominare commissioni di lavoro;
- predispone i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- delibera circa l'assunzione, il licenziamento, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente;
- autorizza, in caso di necessità, lo storno di fondi da un conto all'altro del bilancio di previsione, nonché prelevamenti dal fondo di riserva;
- accoglie o respinge le domande di associazione delle sezioni all'ABVS;
- dirime eventuali conflitti, tra sezione e sezione e, se richiesto, tra donatori e sezioni, eventualmente deferisce le controversie al collegio dei probiviri e ne adotta i provvedimenti;
- provvede alla compilazione dei regolamenti dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Provinciale;
- cura ed è responsabile degli adempimenti per i libri sociali di sua competenza e dell'iscrizione al RUNTS.

Il consiglio può delegare taluni, particolari e limitati suoi compiti agli amministratori o a specifici consiglieri.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.12 Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente o quando sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti aventi diritto al voto.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto e modalità tali da garantire la conoscenza personale e diretta da parte degli Associati, da inviarsi almeno 6 (sei) giorni prima della data fissata per la riunione, salvo i casi di urgenza. Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Ciascun componente ha diritto ad un solo voto.

Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza di voti dei presenti.

Il Consiglio Direttivo Provinciale, su proposta del segretario organizzativo provinciale o del coordinatore di zona, propone al comitato di Sezione l'esonero di quel segretario di sezione o delegato o coordinatore di zona che diserti, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive le sedute dell'Assemblea provinciale. Per l'esonero del segretario o del delegato, la comunicazione motivata verrà fatta d'ufficio all'interessato ed ai componenti il consiglio di sezione, ed al suo posto subentrerà il vicesegretario in carica o un consigliere, in attesa di nuove elezioni.

Per l'esonero del coordinatore di zona, la comunicazione motivata verrà fatta d'ufficio all'interessato ed ai segretari di sezione della zona interessata e si darà quindi corso a nuove elezioni entro sessanta giorni dalla comunicazione.

Il Consiglio Direttivo Provinciale dura in carica quattro anni e deve essere rinnovato entro il quarto mese successivo alla scadenza del mandato.

I suoi componenti possono essere rieletti.

PRESIDENTE

Art.13 Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ABVS, dura in carica quattro anni e può essere riconfermato. Dispone in via d'urgenza su provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendo questi atti alla ratifica del Consiglio stessone nella sua prima adunanza.

Inoltre il Presidente sorveglia l'attività delle sezioni con facoltà di far eseguire ispezioni, temporanee sostituzioni per mancati adempimenti, controlli, anche avvalendosi di persone da lui designate; può compiere tutti gli atti non riservati espressamente alla competenza dell'assemblea

e del Consiglio Direttivo e si intende munito di tutte le facoltà per il raggiungimento dei fini statutari.

Può per il più efficace conseguimento degli scopi dell'ABVS, istituire speciali commissioni nominandone i componenti.

COORDINATORI DI ZONA

Art.14 Coordinatore di zona

Il Coordinatore di zona, ove essa sia o venga costituita, è eletto dai Segretari appartenenti alla zona riuniti in apposita assemblea, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

In caso di sostituzione il nuovo eletto rimane in carica fino alla scadenza del mandato originale.

Il Coordinatore di zona resta a disposizione dei Segretari della propria zona per prendere conoscenza di eventuali problemi o necessità delle medesime. Cura i rapporti tra le sezioni della zona e tra queste ed il Consiglio Direttivo Provinciale.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art.15 Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri scelti fra persone, anche estranee alla Associazione ed elette dall'Assemblea.

Lo stesso elegge al proprio interno un presidente.

I Probiviri durano in carica quattro anni, sono rieleggibili, operano gratuitamente. Gli Associati, le sezioni, l'Associazione, sono obbligati ad accettare e applicare le decisioni del Collegio dei Probiviri per la risoluzione delle controversie insorte in materia di interpretazione delle disposizioni contenute nello Statuto o nei regolamenti e/o derivati dalle deliberazioni dell'Assemblea e/o del Consiglio Direttivo.

I Probiviri sono anche competenti a decidere, quali arbitri, in tutte le controversie che insorgessero tra gli Associati e l'Associazione, nonché quelle tra sezione e sezione, fra donatore e donatore, sempre relativamente ai rapporti associativi e demandati loro dal Consiglio Direttivo che le esamina in prima istanza o dai diretti interessati.

Il Collegio dei Probiviri regola il proprio operato e può proporre l'azione, in relazione alla gravità dei casi, dei seguenti provvedimenti:

- richiamo;
- censura;
- sospensione;
- decadenza dalle cariche sociali;
- esclusione.

AMMINISTRAZIONE

Art.16 Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione, nel rispetto di quanto previsto D.Lgs. 117 del 03-07-2017, sono costituite da:

1. contributi degli Associati;
2. contributi pubblici e privati;
3. contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
4. donazioni e lasciti testamentari;
5. rendite patrimoniali;
6. attività di raccolta fondi;
7. rimborsi derivanti da convenzioni;
8. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
9. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del RUNTS.

Art.17 beni

I beni dell'ABVS sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede e può essere consultato dagli Associati.

Art.18 Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione e le sue Sezioni hanno il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'Art. 8 c.2 del D.Lgs. 117/2017.

Hanno l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

Art.19 I fondi

I fondi sono depositati a nome dell'ABVS presso banca o servizio postale e le movimentazioni sono disposte dal Presidente o, per sua delega, dal Segretario amministrativo.

Art.20 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il bilancio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

I bilanci preventivi ed i conti consuntivi debbono essere compilati in modo chiaro e suddivisi in capitoli di entrata e di uscita tali da consentirne una facile comprensione; il Consiglio Direttivo Provinciale può disporre la compilazione di allegati al bilancio che specifichino taluni movimenti contabili; il conto consuntivo dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Provinciale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Entro il 30 giugno di ogni anno il bilancio dovrà essere depositato presso il RUNTS.

Nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso e il bilancio sociale, qualora previsto, devono essere affissi presso la sede sociale e trasmessi a tutti gli Associati aventi diritto di voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

REVISORI E ORGANO DI CONTROLLO

Art.21 Organo di Revisione dei conti

Il controllo generale dell'amministrazione dell'ABVS è affidato a un collegio composto di uno o tre revisori effettivi e di uno supplente che durano in carica un quadriennio; assistono alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo Provinciale.

I Revisori, di cui uno con funzioni di Presidente, sono nominati dall'Assemblea, esaminano i bilanci e formulano in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni svolgendo ogni altro compito attribuito per legge o statuto.

Art.22 organo di controllo

È nominato, nei casi previsti dall'Art. 30 del D.Lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile e sul suo corretto funzionamento.
- L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.23 Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'Art. 56 c1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo provinciale e sono stipulate dal Presidente.

Art.24 Personale retribuito

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'Art. 33 D.Lgs. 117/2017.

Art.25 Responsabilità ed assicurazione degli Associati volontari.

L'Associazione provvede, anche attraverso convenzioni con le strutture pubbliche di riferimento, ad assicurare gli aderenti che prestano attività di volontariato per rischio: malattie, infortunio e connessi allo svolgimento dell'attività stessa, per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117 del 03-07-2017.

Art.26 Responsabilità dell'Associazione e assicurazione

L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità di cui al comma precedente.

Art.27 Libri dell'Associazione

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro degli Associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli Associati in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente.

Art.28 Scioglimento e liquidazione

L'Assemblea Provinciale, su proposta del Consiglio Direttivo Provinciale, con il voto favorevole di tre quarti dei componenti può sciogliere l'Associazione, nominando il liquidatore.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'Art 9 del D.Lgs. 117/2017.

SEZIONI DELL'ABVS

Art.29 Sezioni dell'ABVS - Costituzione e scopi

Le sezioni menzionate all'art. 1 (uno) si costituiscono con atto sottoscritto da almeno dieci persone che intendono donare il loro sangue volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente e presentano domanda di associazione all'ABVS provinciale.

Assumono la denominazione di Sezione ABVS, Associazione non riconosciuta, seguita dal nome della località (comune, frazione o quartiere) in cui operano, Organizzazione di Volontariato (ODV).

L'acronimo ODV deve essere usato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Nella domanda i sottoscrittori comunicano al Presidente la nomina del Segretario provvisorio della Sezione fino alla convocazione della prima Assemblea che dovrà aver luogo entro tre mesi dall'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo Provinciale.

Le Sezioni perseguono le stesse finalità dell'ABVS nel rispettivo territorio ed in armonia con le direttive dell'ABVS.

Art.30 Autonomia delle Sezioni

Nei limiti del presente statuto e del potere di indirizzo di carattere generale attribuito all'ABVS, tutte le Sezioni godono di piena e completa autonomia.

Art.31 Associati

Possono associarsi all'ABVS i donatori di sangue, che svolgono la propria attività a favore degli altri in modo anonimo, personale, gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. All'Associato possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute ed documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea e la qualifica è personale e non trasmissibile. Gli Associati partecipano all'Assemblea di Sezione e, attraverso il segretario e i delegati di sezione, all'Assemblea Provinciale. Tutti gli Associati hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

Possono votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel registro degli Associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista. Possono esaminare i libri sociali.

Possono denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'Art. 29 del D.Lgs.117/2017.

Gli Associati, persone fisiche, si dividono in tre categorie:

A) Donatori;

B) Collaboratori;

C) Honoris causa.

- È **Associato donatore** chi, regolarmente iscritto ad una Sezione ABVS, è dichiarato idoneo alla visita di controllo prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dona periodicamente il suo sangue. Chi aspira ad ottenere la qualità di Associato donatore deve presentare domanda ad una Sezione (anche tramite le strutture sanitarie ove avviene la donazione).

Sull'accoglimento della domanda si pronuncia il Comitato di Sezione; la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli Associati. Della decisione che respinge la domanda, il comitato di sezione motiva la deliberazione e la comunica all'interessato, entro 60 giorni; contro tale decisione è ammesso ricorso all'Assemblea di Sezione.

- È **Associato collaboratore** chi per ragioni di età o di salute ha cessato l'attività donazionale e partecipa con continuità alla attività associativa gratuitamente e chi, non effettuando donazioni, esplica con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell'ambito associativo.

La qualifica di Associato collaboratore è attribuita dal Comitato di Sezione; gli appartenenti a questa categoria non possono superare nel loro insieme, un sesto dei donatori periodici.

Gli Associati delle Sezioni, in quanto tali, sono anche Associati dell'ABVS. La qualità di Associato si perde:

- per volontarie recessioni;

- per cessazione dell'attività donazionale o di collaborazione, senza giustificato motivo, per un periodo di due anni consecutivi;

- per morte;

- per esclusione, dovuta a gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o per comportamento contrario ad esso, per immoralità e comunque per atti che danneggino l'Associazione e i suoi membri.

L'esclusione è pronunciata dal Comitato di Sezione, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, con provvedimento motivato.

Contro la decisione del Comitato di Sezione, l'Associato, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, può ricorrere all'Assemblea di Sezione o in subordine al Collegio dei Probiviri.

L'Associato ha comunque la facoltà di ricorrere ai sensi di legge.

- È **Associato Honoris Causa** chi abbia acquisito eminenti benemeritenze verso l'ABVS e le sue Sezioni; il conferimento della qualifica di Associato Honoris Causa, su segnalazione del Consiglio Direttivo Provinciale o di una Sezione, viene deliberato dall'Assemblea Provinciale dell'ABVS.

Art.32 Organi

Gli organi delle Sezioni dell'ABVS sono:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Comitato di Sezione;
- il Segretario di Sezione;
- il Revisore dei Conti.

Tutte le cariche sociali sono quadriennali e gratuite. Ai detentori di cariche sociali ed agli Associati spetta esclusivamente il rimborso delle spese documentate sostenute e preventivamente autorizzate, per l'attività prestata in relazione all'assolvimento dell'incarico.

Art.33 Assemblea degli Associati

L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati, ciascuno dei quali dispone di un solo voto.

L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali e in particolare:

- approva il rendiconto finanziario e la relazione morale;
- elegge, a scrutinio segreto, ogni quattro anni i componenti del Comitato di Sezione, avendo cura che il numero dei componenti sia adeguato alla rappresentatività a livello provinciale e il Revisore dei conti; il rinnovo del Comitato di Sezione dovrà avvenire prima della scadenza degli organi provinciali;
- delibera sulla attività della Sezione nell'ambito delle direttive generali dell'ABVS.

Art.34 Riunioni dell'Assemblea

L'Assemblea degli Associati si riunisce almeno una volta all'anno in sessione ordinaria per approvare il rendiconto finanziario e la relazione morale e per la trattazione degli argomenti indicati all'articolo precedente. Si riunisce altresì ogni qualvolta il Comitato di Sezione lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati.

Art.35 Convocazione e validità

L'Assemblea degli Associati è convocata dal Segretario di Sezione mediante avviso scritto e modalità tali da garantire la conoscenza personale e diretta da parte degli Associati, da inviarsi almeno 6 (sei) giorni prima della data fissata per la riunione, salvo i casi di urgenza.

L'Assemblea è validamente riunita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione con qualunque sia la parte dei suoi componenti intervenuta; la riunione in seconda convocazione potrà aver luogo almeno il giorno successivo a quello previsto per la prima.

Ciascun componente dispone di un voto.

In caso di assenza o di impedimento gli Associati possono farsi rappresentare all'Assemblea da altro Associato della propria sezione.

Non sono ammesse più di tre deleghe per persona.

Art.36 Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'ABVS con la presenza di almeno 50% (cinquanta per cento) più 1 (uno) degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

L'eventuale modifica dello Statuto dovrà essere inviata entro 15 (quindici) giorni dalla data di approvazione all'Assemblea Provinciale che dovrà esprimersi entro 6 (sei) mesi. In caso di non accoglimento delle modifiche apportate, perché ritenute in contrasto con i principi statutari fondamentali, l'ABVS determinerà l'esclusione della Sezione dall'Associazione provinciale con l'obbligo della modifica della denominazione sociale entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione motivata della decisione.

Art.37 Comitato di sezione

Il Comitato di Sezione è composto da un numero dispari di componenti che va da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 19 (diciannove), compreso il Segretario che lo convoca e ne dirige le riunioni, eletti fra gli Associati della Sezione.

Si riunisce almeno una volta all'anno.

Il Comitato di Sezione nomina il Segretario, il Vice-segretario ed il Cassiere (quest'ultimo può essere scelto all'esterno del Comitato stesso, anche fra non Associati, in questo caso senza diritto

di voto) ed eventualmente il/i delegato/i di Sezione all'Assemblea Provinciale.

È opportuno che il vice segretario sia anche delegato di Sezione.

Gli eletti nel Comitato di sezione, salvo quanto previsto per il vice segretario, possono assumere una sola carica.

In caso di inefficienza del Comitato, l'Assemblea di Sezione su richiesta di almeno un terzo degli Associati iscritti può convocarsi e provvedere alla sostituzione anche prima dei quattro anni.

Art.38 Funzioni del Comitato di Sezione

Il Comitato di Sezione è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea medesima. In particolare il Comitato di Sezione:

- formula le proposte da sottoporre alla trattazione dell'Assemblea degli Associati;
- predispone il rendiconto finanziario e la relazione morale da sottoporre all'Assemblea degli Associati;
- delibera circa l'indirizzo, lo svolgimento e l'estensione dell'attività della Sezione nei limiti del presente Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Il Comitato di Sezione è validamente costituito quando sono presenti tutti i membri se sono tre, o altrimenti, quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza di voti.

Art.39 Segretario

Il Segretario è il legale rappresentante della Sezione dell'ABVS. Egli può compiere tutti gli atti non riservati espressamente alla competenza dell'Assemblea e del Comitato di Sezione e si intende investito di tutte le facoltà per il raggiungimento dei fini statuari.

È il responsabile dell'andamento della Sezione e della tenuta della contabilità.

Deve sempre assicurare la sua reperibilità; in caso di assenza o impedimento temporaneo è sostituito dal Vice-segretario. In caso di decadenza o impedimento definitivo a svolgere le funzioni del mandato, il Comitato di Sezione eleggerà il suo sostituto.

Art.40 Amministrazione

Le risorse economiche della Sezione sono determinate da:

- contributi degli Associati;
- contributi pubblici e privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del RUNTS.

Ha l'obbligo di impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

La Sezione terrà cronologica registrazione degli eventi finanziari e compilerà un rendiconto finanziario accompagnato da una relazione morale sull'attività svolta.

Il rendiconto finanziario e la relazione morale dovranno essere sottoposti dal Comitato di Sezione all'approvazione dell'Assemblea Sezionale, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il rendiconto finanziario e la relazione morale, dopo l'approvazione ed entro il trentuno marzo dell'anno seguente a quello a cui si riferiscono, dovranno essere inoltrati al Consiglio Direttivo Provinciale perché verifichi la correttezza del rendiconto stesso e l'attuazione degli indirizzi di carattere generale stabiliti dall'ABVS Provinciale.

L'Assemblea Provinciale potrà adottare opportuni provvedimenti nei confronti di quelle Sezioni che non presentino il rendiconto nei tempi stabiliti oppure non attuino gli indirizzi generali stabiliti dall'Associazione.

Art.41 Revisore dei conti

Il controllo dell'amministrazione della Sezione è affidato a un Revisore dei conti effettivo ed eventualmente ad uno supplente nominati dall'Assemblea di Sezione.

Essi durano in carica un quadriennio e possono essere rieletti.

Il revisore dei conti può partecipare ad ogni riunione senza diritto di voto.

I Revisori Provinciali dell'ABVS possono procedere per incarico del Presidente a verifiche ed ispezioni nelle Sezioni.

Art.42 Scioglimento

L'Assemblea straordinaria delibera, con le maggioranze di cui all'art. 36, lo scioglimento della Sezione e devolve il patrimonio residuo all'ABVS provinciale.

Il Consiglio Direttivo Provinciale può provvedere alla nomina di un commissario, che, al termine delle operazioni, provvederà ad inviare il residuo attivo all'Associazione Provinciale.

Art.43 Disposizioni finali modifica dello Statuto

Le proposte di modifica del presente Statuto devono essere formulate al Presidente da almeno un terzo delle Sezioni o dal Consiglio Direttivo. Il Presidente entro sessanta giorni deve convocare l'Assemblea affinché deliberi sulle proposte.

Art.44 Fonti legislative

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibili, del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Art.45 Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/17. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

F.to: Bortot Gina

F.to: Domenico Grasso Notaio (L.S.).

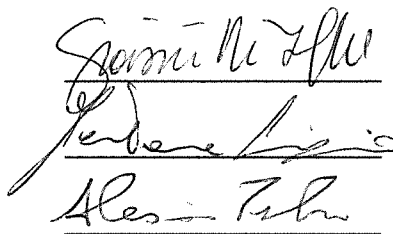
Come da Verbale Assemblea Straordinaria di sezione del 29/05/2021

Firmato:

Il Segretario di Sezione – Sig. De Toffol Giovanni

Il Vice-Segretario – Sig. Fontana Luigino

Il Cassiere – Sig. Triches Alessio



SALCE, 29/05/2021

ASSOCIAZIONE BELLUNESE VOLONTARI DEL SANGUE

Verbale dell'Assemblea Straordinaria dei Soci della Sezione di SALCE

In data 29/05/2021 alle ore 14:45 si sono riuniti i Soci della Sezione di SALCE per deliberare circa il Recepimento con variazioni del nuovo Statuto Associativo ABVS, in collegamento da remoto.

Sono presenti n. 8 Soci attivi portatori di n. 9 deleghe per un totale di voti: 17.

Il Segretario di Sezione sig. **De Toffol Giovanni** illustra i motivi che giustificano la convocazione di questa assemblea e segnala ai presenti le variazioni intervenute nello statuto associativo come da assemblea straordinaria del Consiglio provinciale del 22.05.2021.

Il Segretario di Sezione dopo aver risposto alle domande degli intervenuti e aver verificato che l'ordine del giorno è stato esaurientemente trattato richiede di procedere con alla votazione.

I Soci della SEZIONE A.B.V.S. di SALCE

Approvano e recepiscono, con voto unanime, lo Statuto Associativo ABVS come da Assemblea Straordinaria Provinciale del 22/05/2021.

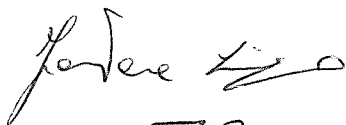
Lo statuto, così come descritto, viene datato e firmato dal Segretario ABVS, dal Vice Segretario e dal Cassiere del Comitato di Sezione in carica.

Null'altro essendoci da discutere e deliberare il Segretario saluta e ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'Assemblea.

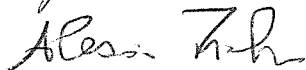
Il Segretario



Il Vice Segretario



Il Cassiere



AGENZIA DELLE ENTRATE - DPBL UT BELLUNO

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 784
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 29/05/2021 REGISTRATO IL 16/06/2021
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000784

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 93007000255 ASSOCIAZIONE BELLUNESE VOLONTA R
ID. TELEMATICO: T5H21L000784000FF

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 93007000255

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - T000 ATTI 0 VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:
PROT.28484/2021: VERBALE E STATUTO O.D.V.